

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 luglio 2024.

Proroga dei termini dei programmi annuali di produzione con il metodo biologico dal 1° luglio 2024 al 26 agosto 2024.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 1536 in data 24 novembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 al n. 68, concernente il conferimento, al dott. Marco Lupo, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

Vista la direttiva del Ministro del 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Eleonora Iacovoni l'incarico di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità alimentare nell'ambito del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 del 7 marzo 2024;

Vista la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 28 febbraio 2024 al n. 129, con la quale il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;

Visto il decreto ministeriale n. 193368 del 30 aprile 2024 con il quale alla dott.ssa Stefania Mastromarino è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale di seconda fascia PQA II - «Agricoltura biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale», nell'ambito

della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2024, n. 968;


Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 39, rubricato «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, e in particolare l'art. 3 recante «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali», il quale dispone che gli operatori e i gruppi di operatori, nelle loro dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 in data 9 agosto 2012 recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni delle im-



portazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che fissa al 31 gennaio di ciascun anno il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione;

Visto il decreto n. 24059 del 18 gennaio 2024, che modifica il decreto n. 18321 del 9 agosto 2012 prorogando al 15 maggio 2024 il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione;

Visto il decreto direttoriale n. 213987 del 14 maggio 2024 che modifica il decreto n. 24059 del 18 gennaio 2024 prorogando, ulteriormente, al 1° luglio 2024 il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione;

Visto il decreto ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024», e segnatamente l'art. 7 che posticipa al 31 luglio 2024 il termine della presentazione della «domanda unica» e della «domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale» (cc.dd. domande di aiuto PAC) e al 26 agosto 2024 il termine delle domande presentate tardivamente con previsione di riduzione dell'importo;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo di allineare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione con quello previsto per le domande di aiuto PAC, al fine di semplificare le procedure amministrative a carico delle aziende;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 1° luglio al 26 agosto 2024;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, stabilito dal decreto direttoriale n. 213987 del 14 maggio 2024, è prorogato dal 1° luglio al 26 agosto 2024.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2024

Il Capo del Dipartimento: LUPO

24A03738

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 2024.

Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-*quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato «quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno *standard* calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni *standard*, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli

